

Articolo 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

E' costituito tra i soggetti di cui all'elenco allegato al presente statuto un Consorzio avente attività esterna, denominato:

"U.F.I. UNIONE FARMACIE INFORMATIZZATE".

SOCI DEL CONSORZIO

Possono far parte del Consorzio:

- a) le persone fisiche e le società di farmacisti costituite ex legge 362/1991 titolari di farmacie private.
- b) le farmacie gestite da un gestore provvisorio, da un sostituto ex art.11, comma 7 della Legge 362/1991, da una società di fatto, anche regolarizzata, costituitasi tra gli eredi del titolare e le società di capitali costituite a norma dell'art.9, comma 1 lettera a) della Legge 2 aprile 1968 n.475 così come sostituito dall'art.10 della Legge 362/91.
- c) qualunque farmacia facente capo ad enti pubblici, cooperative, fondazioni, ecc., diverse da quelle sub a) e b), qualunque sia la loro forma giuridica.
- d) società, cooperative, associazioni, enti (pubblici e privati) purchè svolgano attività connesse al settore farmaceutico.

Articolo 2

DOMANDA DI AMMISSIONE – RAPPRESENTANZA

Qualora i soggetti individuati nelle categorie di cui all'art.1 desiderassero entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere, oltre alla descrizione del titolo soggettivo del richiedente (titolare di farmacia, gestore, ecc.) anche la dichiarazione di essere a piena conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle nella loro integrità.

Le società, le cooperative ed in genere le persone giuridiche dovranno fornire copia dello statuto od una visura camerale aggiornata in cui risultino i nominativi di tutti i soci ed i legali rappresentanti e comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nello statuto e nella compagine sociale, producendo copia degli atti documentativi.

Le società di cui all'art.1 punto a) verranno rappresentate dal loro legale rappresentante così come risultante dall'atto costitutivo e sue successive modifiche, gli altri consorziati non persone fisiche potranno essere rappresentati, oltre che dal legale rappresentante, anche da altro socio della stessa società dotato di apposita procura.

Sulla domanda si pronuncerà entro 60 giorni il Consiglio di amministrazione, il quale, in caso di diniego, dovrà darne motivazione scritta.

La mancata pronuncia entro il termine suddetto comporterà accettazione tacita. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione che rifiuti l'ammissione del richiedente, questo potrà ricorrere all'Assemblea, la quale deciderà insindacabilmente ed inappellabilmente, con oneri a suo carico in caso di ulteriore pronuncia negativa.

L'ammissione o la fuoriuscita di un consorziato, per qualunque causa avvenuta, non comportano modificazione del contratto.

I consorziati dovranno dichiarare al consorzio il domicilio, il proprio indirizzo e-mail ed ogni loro successiva variazione.

Articolo 3 SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti tra i consorziati ma andranno ad incrementare il fondo consortile, cosiccome le perdite lo andranno a diminuire.

Il Consorzio si propone, nei limiti della propria competenza, di attuare i seguenti scopi a beneficio dei propri consorziati:

- a) promuovere l'adozione e la diffusione di sistemi di informatica, sia hardware che software nel settore della farmacia, provvedendo in particolare a:
 - a1) acquisire o creare, sviluppare e implementare, mantenendoli aggiornati, nonché distribuire programmi informatici per la gestione della farmacia, delle associazioni, enti e società connesse al settore della farmacia concedendoli poi in uso agli stessi;
 - a2) selezionare e cedere materiale informatico hardware ritenuto ottimale per le esigenze dei consorziati, ed in particolare per il miglior utilizzo dei programmi di cui al punto a1).
- b) stipulare convenzioni, accordi, contratti di ogni genere (ivi comprese l'assunzione o concessione di mandati con o senza rappresentanza od esclusiva), con altri operatori economici o professionali al fine di coordinare e promuovere i processi di integrazione ed informazione delle farmacie e del settore farmaceutico, nonché di gestione e commercializzazione dei dati, allo scopo di realizzare il miglior rapporto costi - qualità - benefici.
- c) fornire assistenza sul piano tecnico, anche per ciò che concerne l'adeguamento tecnologico, principalmente per i programmi concessi in uso o i materiali forniti.
- d) promuovere studi e ricerche dirette all'applicazione ottimale dell'informatica nel settore farmaceutico, provvedendo anche a organizzare corsi di formazione.
- e) promuovere l'eventuale costituzione di banche dati contenenti ogni informazione utile al settore farmaceutico;
- f) rappresentare i consorziati in funzione di maggiore tutela, sia per ciò che concerne i rapporti con gli operatori del settore informatico, sia per ciò che concerne ogni altro rapporto ad esso connesso o conseguente.

Articolo 4: DURATA DEL CONSORZIO

La durata del consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Il consorzio potrà essere sciolto anche prima di tale scadenza per disposizione dell'Assemblea che deliberi con le maggioranze stabilite dall'art.18.

Nell'eventualità di uno scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà il compenso e le attribuzioni.

Articolo 5: SEDE DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha sede legale a Modena, in via Kennedy n.3.

La variazione di indirizzo, nell'ambito dello stesso comune e/o della Provincia di Modena, non costituirà modifica del contratto consortile e potrà essere effettuata, per delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, risultante da apposito verbale e/o da apposita comunicazione da iscriversi al competente Registro delle Imprese.

Con le medesime maggioranze ed obblighi pubblicitari, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, succursali, magazzini, anche in altri Comuni purchè nel territorio italiano.

Articolo 6: FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dalle somme versate dai soci a tale titolo.

Ogni socio può sottoscrivere una sola quota.

In caso di ammissione di nuovo consorziato, il fondo consortile sarà corrispondentemente aumentato del valore della nuova quota.

Le nuove quote saranno emesse allo stesso valore nominale delle altre quote ma il prezzo delle medesime potrà essere facoltativamente aumentato, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in misura pari alle riserve, pro-quota, che risultassero dall'ultimo bilancio approvato.

Il trasferimento dovrà essere annotato nel libro dei consorziati e l'annotazione dovrà essere sottoscritta da 2 amministratori.

Articolo 7

Le quote sono nominative e possono essere cedute soltanto ad altri soggetti che appartengono a categorie descritte nell'art.1.

La cessione richiede il nulla osta del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà provvedere sulla richiesta entro 30 giorni.

Contro un provvedimento negativo il consorziato richiedente potrà ricorrere all'Assemblea, nella sua prima riunione, la quale deciderà inappellabilmente, con oneri a suo carico in caso di ulteriore pronuncia negativa.

Articolo 8: OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Per tutto il periodo della sua partecipazione al Consorzio il Consorziato ha il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- a) i consorziati gestori di farmacie hanno l'obbligo:
- a1) qualora utilizzino i programmi di proprietà o distribuiti dal Consorzio: di aggiornare i programmi stessi e di adeguarsi all'evoluzione tecnologica deliberata dall'organo amministrativo;
 - a2) qualora utilizzino prodotti, programmi o in genere attrezzature informatiche offerti da altri soggetti: di dare mandato al consorzio di trattare in loro vece e conto le convenzioni di fornitura degli stessi se inerenti gli scopi consortili;
- b) tutti i consorziati hanno l'obbligo:
- b1) di collaborare con il Consorzio stesso per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, fornendo tutte quelle indicazioni e consigli che riterranno utili per la migliore realizzazione che il Consorzio si è posto statutariamente;
 - b2) di astenersi dall'intraprendere iniziative che contrastino con l'attività e gli scopi del consorzio;
 - b3) di non trasferire la propria quota senza preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - b4) di corrispondere regolarmente i contributi necessari per il regolare funzionamento del Consorzio, secondo quanto è disposto più oltre.
- Per il ritardo nel pagamento delle somme dovute, il consorziato sarà tenuto a corrispondere degli interessi di mora pari al tasso legale vigente al momento in cui è verificata la mora, aumentato di 5 punti.
- Gli obblighi di cui ai punti a2) e b1) non si applicano ai "consorziati sostenitori" previsti al successivo art.13 punto g).

Articolo 9: CONTRIBUTI

Il Consiglio di Amministrazione propone l'ammontare del contributo di gestione annuale posto a carico di ogni consorziato.

I contributi saranno stabiliti secondo le necessità delle spese di organizzazione e di funzionamento del Consorzio e potranno anche essere diversi per categorie omogenee di consorziati.

In particolare, si dovrà tenere conto, nella determinazione degli stessi:

- dell'utilizzo o meno dei programmi concessi in uso o dei servizi offerti dal Consorzio;
- della complessità delle attrezzature utilizzate dal consorziato;
- di ogni altra evidente causa che motivi l'inclusione in apposita categoria, quale la mancata fruizione dei servizi erogati dal Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ogni anno il preventivo di contribuzione che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai singoli consorziati verranno addebitate contro pagamento di corrispettivi specifici determinati dal Consiglio di Amministrazione che ha altresì la facoltà di stabilirne i termini e le modalità di pagamento parimenti a quelli dei contributi di gestione.

In tutti i casi di decadenza, recesso o esclusione il contributo di gestione è ugualmente dovuto per l'intera annualità, esclusa ogni possibilità di ripetizione da parte dell'ex Consorziato.

Articolo 10 **ORGANI CONSORTILI**

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) i Sindaci, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.14.

Articolo 11: **L' ASSEMBLEA**

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e rappresenta l'universalità degli stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i consorziati.

Articolo 12: **CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELL' ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e in via straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio e la determinazione dei contributi nonché al compimento di ogni triennio per procedere al rinnovo delle cariche amministrative e ispettive, in via straordinaria su convocazione del Consiglio o su motivata richiesta scritta di almeno un quinto dei consorziati che devono indicare gli argomenti da trattare.

Spetta all'Assemblea :

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, del Collegio Sindacale;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e del budget preventivo;
- c) la determinazione dei contributi consortili;
- d) il giudizio in merito alla mancata iscrizione, esclusione, decadenza o inclusione tra i "soci sostenitori" di un consorziato su ricorso di quest'ultimo;
- e) l'approvazione dello statuto, delle sue modifiche e dello scioglimento del Consorzio;
- f) la delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avvisi inviati almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata o posta elettronica o a mezzo telefax o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare nonché tutti gli argomenti proposti dai consorziati purché richiesti mediante invio di lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di soli 8 giorni.

La sede dell'Assemblea, in difetto di diversa indicazione nelle comunicazioni, si intende fissata dove si trova la sede legale del Consorzio.

E' vietato convocare l'Assemblea all'estero.

L'Assemblea è valida (salvo quanto previsto infra per le delibere riguardanti lo scioglimento del Consorzio):

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati;
- in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno 1 giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

Possono partecipare all'assemblea i consorziati iscritti nel registro dei consorziati da almeno 8 giorni ed in regola con il pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo al Consorzio.

Sono esclusi dal diritto di voto i consorziati rientranti nella categoria dei "consorziati sostenitori" di cui all'art.13, punto g).

Le votazioni possono avvenire per appello nominale o secondo diverse modalità approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea, salvo per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, alla proroga e allo scioglimento del Consorzio, delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

I consorziati di cui al punto a) dell'art.1 possono delegare un altro consorziato per rappresentarli nell'assemblea, oppure il proprio coniuge, o parenti entro il secondo grado del titolare o di uno dei soci.

I consorziati di cui ai rimanenti punti dell'art.1) possono delegare esclusivamente un altro consorziato.

Sono valide le deleghe inviate via telefax, salvo facoltà del consiglio di verificare la veridicità delle stesse.

Ogni consorziato non può avere più di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in un verbale e questo trascritto in apposito libro che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.

Contro le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, che siano contrarie alla legge o allo statuto, ogni consorziato dissenziente o assente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione non venga ordinata dall'autorità stessa.

Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni, che decorrono dalla data della deliberazione tanto per i dissenzienti che per gli assenti.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da 7 a 15 membri, ma comunque dispari.

Possono essere eletti membri del consiglio, oltre ai consorziati, persone fisiche e giuridiche come sopra rappresentate, il coniuge, i figli, i parenti sino al secondo grado delle persone fisiche titolari di farmacia e dei soci delle società di cui al punto a) dell'art.1.

Gli appartenenti alla categoria dei "consorziati sostenitori" di cui al successivo punto g) non sono eleggibili.

La nomina è personale.

Il componente del Consiglio decadrà dalla carica quando venga meno la qualità di consorziato sua o della società od ente rappresentato, o cessi o venga revocata la sua qualifica di rappresentante o delegato familiare.

Il Consiglio è nominato, previa la determinazione del numero, dall'Assemblea e dura in carica 3 esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere che costituiscono il Comitato Esecutivo, attribuendogli poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza legale, negoziale e processuale del Consorzio e la firma dello stesso.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, con i medesimi poteri.

La sottoscrizione del Vicepresidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle uscite, nonché del patrimonio del consorzio in ottemperanza alle delibere dell'organo amministrativo o assembleare. Firma gli ordinativi di incasso e pagamento che potranno essere tuttavia firmati anche dal Presidente in casi di urgenza o da altre persone incaricate per la gestione ordinaria.

Il Segretario cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive dell'organo amministrativo e redige i verbali delle riunioni.

I membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio, provvederà lo stesso Consiglio alla sua sostituzione, detta nomina dovrà essere ratificata alla prima riunione dell'Assemblea.

Qualora venissero a mancare più consiglieri di modo che il numero complessivo degli stessi sia inferiore a 5, il Presidente, o chi per esso, entro il termine massimo di 60 giorni dal verificarsi della vacanza convoca l'Assemblea affinché provveda all'elezione sostitutiva per reintegrare l'intero consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 5 consiglieri.

Il Consiglio potrà tuttavia stabilire con maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, che le decisioni possano essere adottate sulla base di un

consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti dagli amministratori, che potranno essere inviati anche via fax o posta elettronica, risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

A parità di voti, ha la prevalenza colui che presiede il Consiglio, anche per quanto attiene alle deliberazioni del Comitato Esecutivo.

Tutti i componenti del Consiglio devono dichiarare, in occasione della prima convocazione e, successivamente, alla prima riunione successiva a quando si manifestano, tutte le cariche che ricoprono in società, cooperative, o enti di qualsiasi natura giuridica nonché ogni potenziale situazione di conflitto di interesse che si venga a creare nei confronti del Consorzio.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal membro del Consiglio nei casi in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con il Consorzio.

In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la delibera, qualora possa arrecare danno al consorzio, è impugnabile dai rimanenti membri del Consiglio, anche disgiuntamente tra loro, se, senza il voto di colui o coloro che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione deve comunque deliberare la decadenza dei componenti la cui posizione conflittuale abbia a perdurare e non sia risolta entro la successiva riunione del Consiglio stesso.

Sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione:

a) tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare esso:

- deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi del consorzio indicati al precedente art.3 ma potrà tuttavia sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le decisioni che ritenesse opportuno sottoporre al vaglio di quest'ultima;
- può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati e tecnici;
- può conferire incarichi a professionisti, consulenti o tecnici;
- può stipulare contratti di appalto, finanziamento o mutuo;
- può eseguire pagamenti ed effettuare incassi, anche tramite incaricati, relativi all'attività del consorzio;
- può acquisire quote di partecipazione in consorzi, enti, società, cooperative, ecc. aventi finalità rientranti in quanto previsto all'art.3);
- può avvalersi di procuratori o nominare commissioni di studio o consultive composte da consorziati o delegati familiari, come sopra individuati;

b) la proposta del contributo di gestione che i singoli consorziati debbono versare al Consorzio;

c) l'ammissione di nuovi consorziati conformemente a quanto previsto all'art.2;

d) la redazione della situazione patrimoniale e bilancio consuntivo nonché del budget preventivo per l'esercizio seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) la delibera di decadenza ed esclusione dei consorziati dal Consorzio;

f) il compito di accertare le infrazioni al presente atto e determinare i conseguenti provvedimenti;

g) l'inserimento dei consorziati, su loro stessa richiesta, in una categoria denominata "consorziati sostenitori", della quale non potranno comunque far parte più del 10% del totale dei consorziati, i quali, a motivo della scarsa o nulla partecipazione alla vita consortile, avranno obblighi ridotti ma non avranno diritto di voto alle assemblee né saranno eleggibili.

La delibera di esclusione, decadenza ed inserimento nella categoria "soci sostenitori" dovrà essere adeguatamente motivata.

Avverso tale delibera è ammesso il ricorso al parere dell'Assemblea, con oneri a carico del ricorrente in caso di parere negativo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno raccolte in verbali e questi raccolte in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese ed una indennità di presenza, che può essere congruamente maggiorata per il Presidente, da deliberarsi da parte dell'Assemblea.

Articolo 14

I SINDACI

I Sindaci, se la loro nomina sia ritenuta opportuna e/o necessaria dal Consiglio di Amministrazione, vengono nominati dall'Assemblea in un numero di 3 effettivi e di 2 supplenti.

Il collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri il Presidente.

Ai Sindaci spetta il controllo di tutta la gestione contabile e l'accertamento della disponibilità di cassa.

Articolo 15

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi consortili si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio provvede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

In attesa dell'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso è consentito al consiglio di amministrazione di addebitare una parte del contributo di gestione sino alla metà di quella addebitata l'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione illustrativa delle varie voci di spesa.

Articolo 16

DECADENZA ED ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Sono causa automatica di decadenza dal Consorzio:

- a) la morte, la cessazione o la modifica dell'attività del Consorziato tale per cui non rientri più tra i soggetti di cui all'art.1;
- b) la cessione della farmacia.

Sono cause di esclusione il mancato rispetto degli obblighi consortili di cui all'art.8, compresa l'insolvenza nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo da parte del consorziato, qualora, per quest'ultima ipotesi, questi non abbia provveduto nei 15 giorni successivi alla seconda richiesta di saldo inviategli a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tutti i casi di trasferimento dell'azienda, per atto tra vivi o per successione, la quota di partecipazione del consorziato decaduto si trasferisce al soggetto che gli subentra fermo restando la facoltà di quest'ultimo di non entrare a fare parte della compagine consortile, da attuarsi mediante apposita comunicazione scritta.

L'esclusione e la decadenza, fatto salvo quanto previsto infra in caso di trasferimento dell'azienda, comporterà la perdita del valore della quota che andrà ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.

Articolo 17 RECESSO DEL CONSORZIATO

Il consorziato può recedere dal Consorzio dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima.

Il recesso comporterà la perdita del valore della quota che andrà ad accrescere proporzionalmente il valore di quelle degli altri consorziati.

Articolo 18 CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni vertenza tra i consorziati ed il Consorzio, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sarà deferita ad un Collegio di 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti (uno per parte) ed il terzo da questi due.

Mancando il loro accordo a riguardo, entro 20 giorni dalla loro nomina, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove il Consorzio ha il proprio domicilio fiscale, su istanza anche di una sola parte.

Egli nominerà pure l'arbitro che la parte non dovesse nominare entro 20 giorni dalla comunicazione fattale dall'altra parte della nomina del proprio con lettera raccomandata e, il detto Presidente, nominerà altresì gli arbitri che, accettando l'incarico, vi rinunceranno.

Il collegio arbitrale emetterà entro 90 giorni dalla sua nomina, in forma libera e irritale e con criterio equitativo, le proprie decisioni, che le parti si impegnano sin d'ora ad accettare come espressione delegata della loro volontà.

Articolo 19

MODIFICHE ALLO STATUTO – PROROGA

Le eventuali modifiche allo statuto consortile, la proroga della durata del Consorzio di cui all'art.4 ed il suo scioglimento anticipato dovranno essere deliberate dall'Assemblea:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole del 51% dei consorziati;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'assemblea.



Unione Farmacie Informatizzate

Soci Fondatori Ufi:

Cavani Dr. Giovanni
Greco D.ssa Cristiana
Incerti Dr. Renzo
Lodi Dr. Graziano
Malavolti D.ssa Mara
Manzotti Dr. Alessandro
Misley Dr. Vincenzo

Montecchi D.ssa Oria
Morini Dr. Giuseppe
Plessi Dr. Cesare
Poli D.ssa Giovanna
Silingardi D.ssa Marina
Violi Dr. Paolo
Volta Dr. Pierluigi

Modena 1 marzo 1989